La domanda di risarcimento e quella di risoluzione del contratto

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 giugno 2025 n. 15446, rileva che: â??*sebbene la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale possa essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchÃ© lâ??art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno,* ***esclude che lâ??azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dellâ??azione di risoluzione del contratto, non essendo la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perchÃ© la decisione dellâ??una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dellâ??altra, nÃ© vi Ã¨ subordinazione, essendo invece autonome tra loro*** *(Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass. 31/03/2021, n. 8993; Cass. 12/06/2020, n. 11348)* ***e tantomeno la domanda di risoluzione Ã¨ da ritenere implicitamente compresa in quella risarcitoria*** *(Cass. 10/07/2018, n. 18086*)â?•. Precisa perÃ² che: : â??*il presupposto di entrambe Ã¨ lâ??accertamento dellâ??inadempimento, benchÃ© esse consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilitÃ diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883); per stabilire quali utilitÃ lâ??agente intenda trarre dallâ??azione esperita occorre tener conto di due dati: Ã¨ vero che, secondo lâ??orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dellâ??art. 2033 cod. civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), ma lo Ã¨ altrettanto che lâ??inadempimento come fatto illecito puÃ² provocare concrete perdite di utilitÃ da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralitÃ (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775);* ***lâ??art. 1223 cod. civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e â??riflette una prospettiva differenzialistaâ?•, alla stregua della quale, il danno Ã¨ â??lâ??effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbeâ?• se lâ??obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta (o il fatto illecito non fosse stato realizzato)****: Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352. Va da sÃ©, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con lâ??obbligazione*

*risarcitoria Ã¨ lâ??insieme di beni, di valori, di utilitÃ tra loro collegati mediante un criterio funzionale (Cass. 05/07/2002, n.9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata considerando la diminuzione di utilitÃ subita dal danneggiato proiettata sullâ??id quod interest e non giÃ (e non piÃ¹) sullâ??aestimatio rei (v. infra)*â??

A fronte dellâ??inadempimento della prestazione da parte della clinica privata, la Corte dâ??Appello era tenuta, secondo lâ??indicazione fornita nella sentenza: â??*ad accertare se e quale danno alla persona e quale eventuale diminuzione patrimoniale detto inadempimento avesse comportato a fronte di quella destinata a concretizzarsi in assenza dellâ??inadempimento; accertamento che ha correttamente portato il giudice a quo ad applicare sostanzialmente la giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che* ***quando il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma lâ??efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, lâ??oggetto del suo credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioÃ¨ il contraente non inadempiente dovrÃ essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensÃ¬ nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo), pur dovendosi sottolineare che â??interesse positivoâ?• e â??interesse negativoâ?• non sono espressioni cui corrisponde un diverso significato tecnico-concettuale, ma solo formule descrittive del contenuto economico della pretesa risarcitoria e che, ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nellâ??altro) e che la restituzione Ã¨ lâ??effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benchÃ© nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non Ã¨ escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria***. *Alla base della tesi opposta vi Ã¨ il convincimento, non condivisibile, che la risoluzione in qualche modo purghi lâ??inadempimento, non considerando, invece, che la liberazione dal vincolo e dallâ??obbligo di eseguire le prestazioni ancora non eseguite non ha effetto sanante; allora Ã¨ vero che quando la parte con il suo inadempimento causa la risoluzione essa rende inutili (rectius: sine causa) le spese sostenute in esecuzione del contratto risolto, ma allo stesso risultato si giunge anche se le spese fatte per ottenere la prestazione che non si Ã¨ ricevuta o che non Ã¨ esatta sono oggetto di una richiesta di risarcimento dellâ??interesse contrattuale positivo; nel senso che â??il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare lâ??interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabiliâ?•; il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita Ã¨ determinabile facendo riferimento al costo della stessa.* ***Adempimento e risarcimento condividono la comune finalitÃ di attuazione del contratto, sia pure in forme diverse****; in altri termini* ***lâ??art. 1453 cod. civ. quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele â?? adempimento invito debitore e/o risoluzione â?? indicando lâ??adempimento implica che in esso si comprenda***

il risarcimento e che, spettando alla parte che ha subito lâ??inadempimento, lâ??integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione (secondo il principio dellâ??id quod interest), detto danno, dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante lâ??attribuzione di un equivalente pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralitÃ .

Nel caso di specie, in particolare, la clinica privata si Ã¨ resa inadempiente; da detto inadempimento Ã¨ sorto un obbligo risarcitorio che per le ragioni esposte non poteva che comprendere le spese sostenute dalla danneggiata per sottoporsi a un intervento non risolutivo della sua patologia ed anzi allâ??origine di un danno permanente alla sua salute. NÃ© puÃ² fondatamente escludersi che lâ??inadempimento vi sia stato sol perchÃ© la protesi impiantatale era risultata funzionante: la lesione del nervo sciatico Ã¨ in nesso di relazione causale con la prestazione â?? cura della artoartrosi â?? per la quale la danneggiata si era rivolta alla odierna ricorrente e per la esecuzione della quale aveva pagato il corrispettivo che ora la clinica pretende di non dover restituire

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
16 Giu 2025